

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.226 del 23/09/2021 — 02/12/2021 Udienza pubblica del 22/09/2021
Massima: 1	Titolo Bilancio e Contabilità - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo forestale della Regione - Trattamento economico del personale dipendente - Incremento dell'indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione- Illegittimità costituzionale.
	Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie) per violazione dell'art.81, terzo comma della Costituzione. La norma impugnata, prevedendo che l'incremento dell'indennità mensile pensionabile del personale del Corpo Forestale (riconducibile alle spese obbligatorie aventi natura permanente) venga corrisposto in analogia agli altri corpi di polizia ad ordinamento civile, definito in sede di contrattazione collettiva, avrebbe, però, dovuto quantificare essa stessa l'onere annuale e quello a regime, così come stabilito dall'art. 38, comma 1, del Dlgs n. 118/2011 e dall'art, 7, comma 8, della legge della regione Siciliana n. 47/1977.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 10 e 11, lett. b), della legge della Regione Siciliana 20/07/2020, n. 16.
	Parametri costituzionali Art.81, terzo comma, della Costituzione.



Altri parametri e norme interposte

Art. 19 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

D.lgs. n. 118/2011.

Massima: 2

Titolo

Bilancio e Contabilità - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo forestale della Regione - Spese per finalità assunzionali e rideterminazione di indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione - Illegittimità costituzionale.

Testo

Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana) per violazione dell'art.81, terzo comma della Costituzione.

Le norme impugnate intervengono in materia di spese obbligatorie e continuative e stabiliscono nuove e maggiori spese senza però prevedere né nuove entrate, né, tanto meno, riduzioni di spese. Inoltre non è presente una relazione tecnica (prevista dall'art. 17, comma 3 della legge n. 196/2011) che giustifichi il rinvio al capitolo indicato nelle norme impugnate, nel presupposto della effettiva presenza di risorse già stanziate e quindi disponibili per il sostentamento di maggiori oneri. I documenti prodotti dalla difesa regionale, pertanto, risultano gravemente insufficienti e finiscono di confermare l'assenza di idonei stanziamenti finanziari in bilancio.

NOTE:

Atti oggetto del giudizio

Artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29.

Parametri costituzionali

Art.81, terzo comma, della Costituzione.

Altri parametri e norme interposte

Art. 17, commi 1 e 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Massima: 3

Titolo

Bilancio e Contabilità - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana autonoma - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo forestale della Regione – Atto di rinuncia del ricorrente accettato dalla parte resistente costituita - Estinzione del processo.



Viene dichiarato estinto il processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, lettera b), della legge Regione Siciliana n. 16 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione. Sulla scorta delle precisazioni della difesa regionale, con atto del 13 luglio 2021, la difesa dello Stato, in conformità della delibera del Consiglio dei Ministri, ha rinunciato al ricorso, limitatamente all'articolo sopracitato. La Regione Siciliana ha accettato la rinuncia con atto depositato il 27/07/2021. NOTE: Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 11, lett. b), della legge della Regione Siciliana 20/07/2020, n. 16. Parametri costituzionali Art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna

